

(N. 2473)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa), istituita ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, numero 1418, fu con la legge 25 luglio 1952, n. 949 (Capo VI) trasformata da Istituto di credito di primo grado, in Istituto di risconto, con lo scopo di integrare le disponibilità finanziarie impiegate dagli Istituti di credito primari in operazioni creditizie a favore degli artigiani. Con la medesima legge n. 949 si elevò il fondo di dotazione dell'Artigiancassa da lire 500 milioni a lire 5.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato della somma di lire 5 miliardi.

Con il provvedimento in parola si intese agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane, le cui necessità finanziarie, per il passato, venivano scarsamente soddisfatte, anche a causa delle piccole dimensioni e della dispersione territoriale delle stesse imprese.

Che l'intervento legislativo fosse provvido e il nuovo strumento creditizio creato rispondesse appieno alle esigenze del settore artigiano è testimoniato dal più che notevole sviluppo delle operazioni di finanziamento effettuate a favore dell'artigianato. Infatti, la Cassa per il credito alle imprese artigiane dall'inizio della sua attività (anno 1953) fino al 31 dicembre 1956 aveva approvate operazioni creditizie compiute dagli Istituti operanti nel rapporto primario per un importo pari a lire 12.271.178.000.

Della suddetta cifra il 40 per cento circa rappresentava l'ammontare delle operazioni per le quali le banche primarie richiedevano il solo contributo negli interessi, mentre il 60 per cento circa costituiva il complesso delle operazioni per le quali oltre il contributo negli interessi veniva chiesto anche il risconto. Di conseguenza, già a quella data il fondo di dotazione della Cassa risultava impegnato

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per intero. Nel corso del 1957, poi, le dette proporzioni si sono modificate, riducendosi la percentuale delle operazioni presentate per il solo contributo negli interessi ed aumentando quella delle operazioni presentate per il contributo e il risconto.

Al rapido esaurimento dei fondi dell'Artigiancassa per effetto di una maggiore richiesta di risconto e di un più lento rientro dei finanziamenti, hanno contribuito la legge 19 dicembre 1956, n. 1524, che tra l'altro ha allungato la durata del risconto presso la Cassa da 2 a 5 anni, autorizzando altresì la medesima a riscontare, entro certi limiti, anche le operazioni di finanziamento per la formazione di scorte, e la legge 25 luglio 1956, n. 860, che, ampliando la definizione giuridica di impresa artigiana, ha reso possibile l'estensione delle provvidenze previste per il settore in parola anche ad aziende prima considerate piccole imprese industriali.

Considerata l'importanza del settore in questione ed in relazione anche al grande numero di persone che attingono, direttamente o indirettamente, i loro mezzi di vita dal lavoro artigiano, si è ravvisata l'opportunità, se non la necessità, di aumentare congruamente le disponibilità dell'Artigiancassa, al fine di consentirle un ulteriore incremento della sua attività a favore del potenziamento e del rammodernamento delle imprese artigiane.

A ciò intende provvedere il disegno di legge che si presenta per l'approvazione, il quale, all'articolo 1, dispone l'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa da lire 5,5 miliardi a lire 10,5 miliardi, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5 miliardi, da effettuarsi per lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1958-59 e per lire 2,5 miliardi nell'esercizio 1959-60.

Con l'articolo 2 del provvedimento, modificandosi opportunamente l'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si prevede una diversa ripartizione degli utili netti conseguiti dall'Artigiancassa, nel senso che detti utili, dedotta un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva ed un'altra aliquota (fino al 4 per cento) occorrente per corrispondere ai partecipanti al fondo di do-

tazione della Cassa (oltre lo Stato, l'Istituto di credito delle casse di risparmio, l'Istituto centrale delle banche popolari, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, con un apporto complessivo di lire 250 milioni), vengono destinati ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 37 della legge n. 949, costituito al fine di contenere il tasso d'interesse gravante sugli artigiani.

Si è ravvisata l'opportunità di ridurre la aliquota degli utili da destinare a riserva dal 50 per cento, come prima era stabilito, al 20 per cento, poichè tale ultima percentuale oltre a permettere un maggiore afflusso di somme al fondo contributi interessi, già consente la costituzione di riserve adeguate alle necessità della Cassa, atteso che sulla medesima non grava il rischio delle operazioni di credito, che invece è sopportato dagli Istituti operanti nel rapporto primario.

Con il medesimo articolo 2, secondo e terzo comma, si prevede, inoltre, l'attribuzione al cennato fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi:

a) del dividendo annuo spettante allo Stato sulla sua quota di partecipazione al fondo della Cassa, a partire dall'esercizio 1958;

b) dell'ottanta per cento dei fondi di riserva esistenti presso la Cassa alla chiusura dell'esercizio 1957.

Tale ultima disposizione autorizza il versamento al fondo contributi di una somma pari a circa 242 milioni di lire, mentre con la norma di cui alla lettera a) il più volte menzionato fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi viene trasformato da un fondo di durata quinquennale, come era stabilito dalla legge n. 949 del 1952, in un fondo a carattere permanente, al quale affluiranno annualmente circa 400 milioni di lire.

Con l'articolo 3 del provvedimento, infine, vengono indicati i mezzi per la copertura della nuova spesa, i quali verranno prelevati dal fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1958-59, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5.500 milioni dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a lire 10.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5.000 milioni, da effettuarsi per lire 2.500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2.500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 2.

Gli ultimi due commi dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita ».

« A partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipa-

zione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 37. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma ».

« L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 è assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi ».

Art. 3.

La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 verrà provveduto con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.